

1674109

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile, composta dai signori:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) Dott. Marino Vito Ivan | Presidente |
| 2) Dott. Picone Filippo | Consigliere |
| 3) Dott. Librino Guido | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2331-05 R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28.11.2008 e promossa in questo grado

DA

... S.P.A., con sede in
... P.IVA.:
rapp. ta e difesa anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. ...
e Avv. ... e dagli Avv. ti ... ed
... ed elett. te dom. ta presso lo studio di questi
ultimi in Palermo, ... in forza di procura alle liti
apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo
grado e valida anche per il secondo grado del giudizio.

APPELLANTE

Sentenza N. 1674
Anno 2008
Reg. gen. 2331/05
Cron. N. 5708/08
Rep. N. 2406/08
In dec. il 28/11/08
Decisa il 12/2/09
Dep. II 27.11.0/08
OGGETTO: NULLITA' CONTRATTI DI VENDITA DI TIPOLI

IL CASO.it

CONTRO

[REDACTED], nata a Palermo l' [REDACTED] ed ivi residente Via

[REDACTED] C.F.: [REDACTED]

[REDACTED] C.F.: [REDACTED]

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gaia Matteini ed eletti domicili in Palermo, Via [REDACTED] presso il suo studio, per procura in calce all'atto di citazione in primo grado, estesa anche al giudizio di appello.

APPELLATI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento degli enunziati motivi di gravame ed in riforma della sentenza n. 3293-05 resa inter partes dal Tribunale di Palermo in data 7 luglio 2005 - 15 ottobre 2005, così giudicare:

Nel merito:

IL CASO.it

Respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio; per l'effetto assolvere [REDACTED] Spa da ogni avversa domanda e pretesa;

Condannare i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] a restituire a Banca [REDACTED] spa quanto dalla stessa pagato in forza della sentenza di 1 grado, oltre interessi.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfettario, sentenza e successive occorrende.

Per gli appellati:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:

Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile o con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto da [REDACTED] s.p.a. confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo 3293/05;

In via subordinata, accertare e dichiarare che, nella operazione di cessione delle obbligazioni Cirio Del Monte, la [REDACTED] ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per la omissione di informazioni imperative, una condotta violativa del dovere di buona fede pre contrattuale, e dell'obbligo di diligenza specifica (artt. 1337 - 1375 C.C. art. 21 e art.23 comma 6 D.Lgs. 58/98; art. 28, comma 2 e art. 96, comma 2, lettera 3 del Consob 1.7.1998);

IL CASO.it

Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c.c..

Condannare [REDACTED] alle spese e compensi del presente giudizio di appello.

Salvo ogni altro diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7 maggio 2004 [redacted] e Li [redacted] convenivano avanti il Tribunale di Palermo la [redacted] s.p.a.

Esponavano di avere concluso (su suggerimento di un promotore finanziario della banca, tale [redacted], il quale si era fatto garante della sicurezza e del buon rendimento dell'investimento) contratti di vendita di obbligazioni Del Monte al 6,625% con scadenza il 24 maggio 2006 per il controvalore di euro 10.000,00 (sottoscritto l'8 giugno 2001) e di obbligazioni Cirio Del Monte al 7,75% con scadenza il 14 marzo 2005 per il controvalore di euro 25.000,00 (sottoscritto il 3 aprile 2002). Lamentavano la mancata consegna del documento informativo sui rischi generali correlati agli investimenti finanziari, del contratto di apertura del dossier titoli, della scheda relativa al profilo dell'investitore.

IL CASO.it

Aggiungevano che il 3 novembre 2002 uno studio legale inglese (che curava le vicende relative alla sottoscrizione dei titoli) aveva dapprima dichiarato il default (messa in mora) dell'emittente i titoli in quanto renasi inadempiente alla restituzione dei prestiti alla scadenza, e poi il cross default, cioè la dichiarazione di inadempimento di altri prestiti

obbligazionari emessi da società facenti parte del gruppo Cirio, ma con sede in Lussemburgo.

Fallito l'investimento, e compromessa non solo la possibilità di percepire gli interessi, ma addirittura di recuperare il capitale investito, gli attori censuravano la condotta negoziale della banca, in riferimento tanto a disposizioni di legge (D.Lgs. n. 24.2.1998 n. 58, c.d. TUF), che regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n. 11522) disciplinanti la materia dell'intermediazione finanziaria e posta a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale; e deducevano l'invalidità ed inefficacia del contratto concluso.

IL CASO.it

In particolare, contestavano alla convenuta:

- di non avere raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza dei prodotti finanziari compravenduti;
- di avere contravvenuto agli obblighi preliminari alla prestazione dei servizi di investimento proponendo al risparmiatore inesperto senza renderlo edotto del rischio connesso all'investimento, senza segnalargli l'inadeguatezza dell'operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi fornendogli dichiarazioni fuorvianti - l'acquisto di titoli emessi da società straniera in uno stato estero (ove non vigevano gli stringenti limiti all'emissioni di prestiti

obbligazionari (dettati dal codice civile italiano a garanzia della restituzione), non quotati nei mercati regolamentati e negoziati solo nei servizi di scambi organizzati, privi di prospetto informativo in quanto destinati ad un pubblico di investitori professionali, non assistiti da alcuna valutazione circa il merito di credito della società emittente;

- di non avere informato il risparmiatore della precipitosa riduzione del valore dei titoli e dunque del patrimonio investito;

IL CASO.it

Chiedevano che, dichiarata la nullità o annullabilità dei contratti di vendita dei titoli, la banca convenuta fosse condannata alla restituzione del capitale investito, nonché al risarcimento del danno; ovvero, in subordine, accertato che nelle operazioni di cessione delle obbligazioni la banca era venuta meno al dovere di buona fede precontrattuale, la condanna della stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato.

La ~~XXXXX~~ s.p.a. chiedeva il rigetto delle domande deducendo: che gli attori avevano espressamente rifiutato di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento (come risultava dalla richiesta di apertura rapporti sottoscritta il 28 maggio 2001), non consentendo alla

banca di valutare compiutamente la adeguatezza delle operazioni, in ogni caso non rischiose per le conoscenze che potevano averci dei titoli specifici all'epoca dell'acquisto; di avere consegnato il documento esplicativo dei rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; ed ancora, come con i due ordini di acquisto (copia dei quali era stata consegnata ai clienti) costoro erano stati resi edotti delle modalità di esecuzione dell'acquisto.

Esaurita l'istruzione, con sentenza del 13 maggio 2005 l'adito Tribunale, in parziale accoglimento delle domande degli attori, dichiarava la nullità dei contratti di vendita delle obbligazioni di che trattavasi e condannava la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 34.754,52, nonché al pagamento delle spese processuali. **IL CASO.it**

Il Tribunale, premessa ampia disamina della normativa di riferimento (T.U. 24.2.1998 n. 50, disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e regolamento attuativo dell'1.7.1998), osservava che dalla compiuta istruzione era emersa la violazione, da parte della banca convenuta, delle regole generali di comportamento dettate dall'art. 21 del TUF e dall'art. 26 della delibera Consob n. 11522/98. Non risultava, infatti, che l'intermediario finanziario avesse

rigetto dell'appello reiterando le domande in subordine avanzate in primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca appellante ha censurato la impugnata sentenza deducendo (con il primo motivo) che aveva errato il Tribunale ad affermare, da parte della ~~XXXXXX~~ s.p.a., la violazione dei doveri di diligenza imposti all'intermediario finanziario dal TUF. In realtà tutte le doglianze avanzate al riguardo dagli attori erano infondate. Erano stati gli stessi attori, infatti, a rifiutarsi (all'atto della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento) di fornire informazioni in merito alla propria situazione finanziaria, ai propri obiettivi di investimento ed alla loro propensione al rischio. Risultava, poi, che gli attori avevano ricevuto tutta la documentazione richiesta, compreso il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

IL CASO.it

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - secondo cui la ~~XXXXXX~~ non aveva dato prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta - era emerso dalla compiuta istruzione che il promotore finanziario aveva (alla stregua delle cognizioni delle quali si disponeva all'epoca) adeguatamente informato i

risparmiatori (che avevano peraltro avuto precedenti esperienze di investimenti finanziari) dei rischi sottesi ai titoli che si accingevano ad acquistare. Del tutto ingiustificata, pertanto, la conclusione cui era pervenuto il Tribunale, secondo cui l'investimento proposto era nella specie non adeguato.

Era ovvio che il promotore finanziario non poteva farsi garante in prima persona del buon esito dell'investimento effettuato dal cliente per il suo tramite (così caricandosi di una responsabilità sostanzialmente oggettiva).

La sentenza era censurabile pure per avere trascurato la prova che avrebbe dovuto fornire gli attori del danno subito e del nesso di causalità tra tale danno e la pretesa condotta negligente della

M. [REDACTED]

IL CASO.it

Aveva parimenti errato il Tribunale (secondo motivo) a dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione dei titoli in questione. Se era vero che le norme che si assumevano violate da parte del promotore finanziario avevano carattere imperativo, non per questo la loro violazione comportava senz'altro la nullità del negozio. Autorevole giurisprudenza aveva escluso la sanzione della nullità del contratto in caso

9

X

di violazione degli obblighi di informazione da parte del promotore finanziario.

Pure da censurare, infine, la sentenza (terzo motivo) per avere affermato che i titoli sarebbero stati destinati in via esclusiva ad investitori istituzionali; e che pertanto l'omessa comunicazione di tale circostanza agli attori sarebbe in qualche modo rappresentativa del negligente comportamento della

IL CASO.it

Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è soltanto parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.

La banca appellante non ha ragione di dolersi della conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui l'intermediario finanziario è venuto meno ai doveri di diligenza impostigli dalla normativa proponendo ai coniugi [redacted] - [redacted], con l'investimento in questione, operazioni inadeguate.

La Banca [redacted] ha sottolineato che i risparmiatori, richiesti al riguardo ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 11522, "hanno espressamente rifiutato di fornire alcuna informazione in merito alla propria situazione finanziaria, ai propri obiettivi di investimento, nonché circa la propria propensione al rischio". Ma va

ricordato che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, al quale si ritiene senz'altro di aderire, l'acquisizione delle notizie previste dal citato art. 28 non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba procedere o debba astenersi dall'operazione per inadeguatezza della stessa.

Gli appellati hanno giustamente richiamato la comunicazione della Consob n. 30396 del 21 aprile 2000 secondo la quale "... in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della progressa ed abituale operatività, situazione del mercato)". **IL CASO.it**

E non pare dubbio che nella specie l'intermediario finanziario disponesse di sufficienti elementi in ordine al profilo dei risparmiatori per potere valutare

l'adeguatezza delle operazioni finanziarie loro proposte.

Secondo ciò che emerge dai dati del modulo di "richiesta di apertura rapporti" del 28 maggio 2001, i risparmiatori di che trattatasi erano una coppia di non più giovani coniugi (il [redacted] era sessantenne), di modesta cultura (licenza elementare il [redacted] e di scuola media inferiore la [redacted]), e modesto unico reddito (il [redacted] era pensionato e la moglie casalinga).

Ancora più significativo il quadro che emerge dalle dichiarazioni rese dalle parti e dal teste [redacted]. La [redacted] ha dichiarato di essersi recata, con il marito, presso la [redacted] "vicino casa nostra" perché "avevamo dei risparmi da investire in qualche modo ed eravamo stati allettati da pubblicità televisiva sulla [redacted]".

IL CASO.it

Il [redacted] ha confermato che gli attori gli avevano rappresentato "che il capitale da destinare all'investimento era costituito da risparmi accantonati dal sig. [redacted] durante i venti anni in cui egli aveva lavorato in miniera in Belgio". I coniugi intendevano ottenere "qualcosa in più investendo parte dei risparmi accumulati in anni di lavoro".

IL CASO.it

Avuto riguardo al suddetto profilo dei risparmiatori, è lecito dubitare che il promotore finanziario abbia rappresentato (come dal medesimo affermato) le differenze, non soltanto in punto di rendimento, ma anche "in grado di rischio" dei diversi investimenti possibili (lo stesso ha peraltro dichiarato di non ricordare di avere "parlato in dettaglio delle obbligazioni Cilio Del Monte", essendosi riferito ad una "paniera di obbligazioni"); e se accenni in questo senso vi sono stati, è parimenti lecito dubitare che i risparmiatori (di modestissima cultura, come sopra si è detto) ne abbiano afferrato il reale senso: che cioè la natura dei titoli era tale da non garantire con certezza il rientro del capitale.

La Banca appellante ha presentato i risparmiatori come soggetti che avevano avuto "precedenti esperienze in investimenti finanziari". Ma la circostanza è stata negata dagli odierni appellati e al riguardo non vi è alcun elemento sicuro. In ogni caso, per valutare il livello di conoscenza e consapevolezza dei suddetti risparmiatori in ordine agli "investimenti finanziari", è sufficiente leggere la confusa ricostruzione resa al riguardo dalla nell'interrogatorio del 28 gennaio 2005.

Non pare dubbio che, avuto riguardo, al ripeto, al profilo degli investitori, quale emergeva dagli elementi in possesso del promotore finanziario, le operazioni proposte fossero senz'altro inadeguate. Ciò per le caratteristiche dei titoli, bene puntualizzate dai primi giudici (cessi da società di diritto non italiano e non verificate d società di revisione, riservati a pubblico di investitori professionali, ecc.). Il promotore finanziario non poteva ritenere che i risparmiatori, per l'intento di ottenere "qualcosa di più" fossero disponibili a mettere a rischio il capitale frutto di una vita di lavoro.

La banca appellante ha pure ribadito che i coniugi - hanno "ricevuto, visionato ed accettato" il "documento informativo sui rischi generali in prodotti finanziari". La prova di ciò si desumerebbe "chiaramente" dal documento di richiesta di apertura rapporti del 28 maggio 2001. **IL CASO.it**

Se l'appellante ha inteso riferirsi alle diverse clausole apposte in calce al menzionato documento del 28 maggio 2001, va detto che dette clausole (nella copia in atti) sono illeggibili (per il carattere minuto della stampa e la cattiva qualità della fotocopia). E' certo, ad ogni modo, che il "documento informativo sui rischi generali in prodotti finanziari"

non è stato prodotto neppure dalla ~~Y~~ che avrebbe dovuto disporne; ed il suo contenuto non è perciò possibile esaminare.

Ammesso che il documento sia stato effettivamente visionato e sottoscritto dai risparmiatori, è del tutto verosimile, comunque, che il suo contenuto, necessariamente generico, non fosse affatto idoneo a dare adeguata contezza della concreta natura e degli effettivi rischi del prodotto finanziario offerto dal promotore.

Ha affermato, infine, l'appellante che all'epoca della sottoscrizione dei prodotti finanziari i concreti rischi di default delle società del Gruppo Cirio del Monte erano ignorati dall'intero sistema finanziario e dalle Autorità di vigilanza; e che pertanto non potevano essere in alcun modo comunicati dall'esponente all'investitore.

IL CASO.it

Ma questa asserzione non è affatto idonea a superare l'onere probatorio posto a carico del promotore finanziario di avere agito, nei confronti dei coniugi , "con la specifica diligenza richiesta". Nulla l'appellante ha dedotto (e meno ancora provato) sugli accertamenti espletati e le notizie in suo possesso in ordine ai titoli negoziati ed alle società che li avevano emessi. Anche il

procuratore della [redacted], sentito all'udienza del 28 gennaio 2005, è stato estremamente generico in merito al mercato di acquisto dei titoli, alla entità complessiva delle emissioni delle obbligazioni, ecc.: notizie, queste, indubbiamente di rilievo per valutare la affidabilità dell'emittente o quindi il rischio dell'investimento, tanto più che l'emittente stessa non era oggetto di valutazione da parte di soggetti specializzati ed indipendenti (quali le agenzie di rating).

In conclusione, la violazione dei doveri di diligenza, da parte della Banca [redacted] (per carenza di informazione ed inadeguatezza dell'investimento proposto) va senz'altro confermata, con conseguente assorbimento del terzo motivo di appello riguardante profilo discutibile e secondario (relativo al punto se i titoli in questione sarebbero stati destinati ad investitori professionali; per la Banca [redacted] ciò può dirsi soltanto per la prima collocazione dei titoli, e non per la rivendita degli stessi a propri clienti).

IL CASO.it

E' invece fondato, nei termini da cui appreso, il secondo motivo di appello.

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. 19 12-2001 n. 26724), ha

chiarito che in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue, sempre secondo la Corte di legittimità, che in tema di intermediazione finanziaria la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dare luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può dare luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di

IL CASO.it

investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". In conclusione, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, c.c., la nullità del c.d. "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

IL CASO.it

Se il motivo è fondato dal punto di vista dell'impostazione teorica, in concreto gli odierni appellati, anche seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, ottengono lo stesso risultato cui è pervenuto il Tribunale. I coniugi - , infatti, dopo avere chiesto in via principale l'accertamento della nullità del contratto in questione, hanno chiesto: "in linea subordinata, accertare e dichiarare che nelle operazioni di collocamento delle obbligazioni Cirio, la Banca ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per l'omissione di informazioni doverose, una condotta violante il dovere di buona fede e dell'obbligo di diligenza specifica (-); per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo, ai sensi dell'art.

1224 c.c.". E questa domanda subordinata è stata reiterata dagli appellati costituendosi nel presente grado.

IL CASO.it

La Banca appellante ha contestato la domanda obiettando che "la tutela prevista dall'art. 1327 c.c. non può essere invocata ogni qualvolta le trattative siano approdate alla conclusione di un contratto". Ma può agevolmente replicarsi che proprio la Suprema Corte nella pronuncia citata (Cass. S.U. 19-12-2007 n. 26724), configurando responsabilità precontrattuale a carico dell'intermediario che abbia agito in violazione di regole di comportamento ha aggiunto che "Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il



risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto".

IL CASO.it

Non pare dubbio, alla luce di suddetti principi, che il danno patito dai risparmiatori ~~XXXXXX~~ - ~~XXXXXX~~ a seguito della condotta del promotore finanziario sia (quantomeno) corrispondente alla somma investita (indubbiamente a torto la banca appellante ha lamentato la inosservanza dei suddetti elementi del danno e del nesso causale). Soltanto alla restituzione della somma investita, con gli interessi dalla data della citazione, è stata peraltro condannata la ~~XXXXXX~~ con la sentenza di primo grado, non oggetto di alcuna censura da parte degli appellati.

Nei termini di cui sopra va pertanto parzialmente riformata la impugnata sentenza.

Avuto riguardo all'esito del gravame, la Banca appellante va condannata alle spese processuali del grado che, compensate per 1/3 (in considerazione del parziale accoglimento dell'appello sulla questione della nullità) si liquidano, per la restante parte, in

euro [redacted] (di cui [redacted] per diritti e [redacted] per
onorario); oltre spese generali, Iva e C.P.A.

P.Q.N.

La Corte

Definitivamente pronunciando: Uditi i procuratori
delle parti;

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Palermo del 13 maggio 2005, appellata dalla Banca
[redacted] s.p.a., elimina da questa la declaratoria di
nullità dei contratti di vendita di obbligazioni Del
Monte e Cirio Del Monte;

IL CASO.it

Conferma nel resto l'impugnata sentenza;

Condanna la Banca [redacted] s.p.a. al pagamento, in
favore di [redacted] e [redacted], delle
spese processuali del grado che, compensate per 1/3,
liquida, per la restante parte, in euro [redacted], oltre
spese generali, Iva e C.P.A.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio
della Sezione III civile della Corte il 17 luglio 2009.

IL CONSIGLIERE EST.

G. L.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PA 27/10/09
IL CANCELLIERE - C2
Dot.ssa Barbara Foderà

B. F.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CANCELLIERE - C2

Dot.ssa Barbara Foderà

[Signature]

[Signature]